

## **Ammissibilità della proroga del tirocinio ordinario**

*(Delibera del 29 ottobre 1998)*

- visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, n. 351/98 del 28.10.1998 (all. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- ritenuto che, alla stregua del parere del Consiglio Giudiziario di Roma che recepisce la motivata relazione del magistrato collaboratore, redatta sulla base delle puntuali osservazioni formulate dai magistrati affidatari, appare indilazionabile e necessario prolungare il tirocinio mirato della dott.ssa ....., uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi, da dedicare esclusivamente al settore penale;

- ritenuto, peraltro, che non si ravvisano ragioni, alla stregua, in particolare, del positivo giudizio già formulato dal Consiglio Giudiziario di Roma, per modificare la favorevole deliberazione adottata in data 20.5.1998 da questo Consiglio Superiore della Magistratura in relazione alla dichiarazione di idoneità alle funzioni giurisdizionali della dott.ssa .....

- ritenuto, infine, che non si ravvisano, alla stregua, in particolare, del carattere concorsuale del procedimento già concluso di assegnazione della sede, ragioni per modificare la destinazione della dott.ssa ..... alla Pretura circondariale di Foggia, con funzioni di pretore, fermo restando che la relativa immissione in possesso non potrà che avvenire al termine del periodo come sopra determinato di integrazione del tirocinio mirato;

- delibera il prolungamento per un periodo pari a sei mesi del tirocinio mirato della dott.ssa ....., con esclusivo riferimento al settore penale, ferma restando la dichiarazione di idoneità alle funzioni giurisdizionali e l'assegnazione della medesima alla Pretura circondariale di Foggia con funzioni di pretore, con differimento del termine per l'immissione in possesso fino all'espletamento del periodo, come sopra determinato, di integrazione del periodo di tirocinio.

## **Parere dell'Ufficio Studi e Documentazione**

### **1. La ricostruzione della vicenda.**

La dottoressa ..... è stata nominata uditore giudiziario con d.m. 24.2.1997 ed ha svolto il tirocinio ordinario presso il Tribunale civile e penale di Roma.

Completato il tirocinio ordinario, sulla scorta delle relazioni dei magistrati collaboratori, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, nella seduta del 26 marzo 1998, ha espresso giudizio favorevole alla dichiarazione di idoneità, ai fini del conferimento delle funzioni giurisdizionali a detto magistrato: il Consiglio superiore ha deliberato in conformità nella seduta del

29.4.1998 ed alla dottoressa ..... sono state conferite le funzioni di Pretore, venendo la stessa assegnata, come prima destinazione, alla Pretura circondariale di Foggia.

Al termine del successivo tirocinio mirato, valutato il parere parzialmente negativo, espresso dal magistrato collaboratore, designato per il settore penale - che suggeriva la proroga del termine di immissione in possesso della dottoressa ..... presso la Pretura di Foggia - il Consiglio giudiziario di Roma, nella seduta del 23 ottobre 1998, proponeva in via d'urgenza al CSM una proroga del tirocinio mirato di sei mesi nel settore penale per il detto magistrato.

Pervenuta la pratica al Consiglio superiore, nella seduta del 27 ottobre 1998 la Quarta Commissione deliberava di richiedere un parere urgente all'Ufficio Studi in merito alla possibilità di prorogare per un semestre il tirocinio mirato nel settore penale della dottoressa .....

## **2. Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

Allo stato della normativa vigente, primaria e secondaria, di settore, sembra consentita la proroga semestrale del tirocinio mirato della dottoressa ..... (sia pure limitatamente al settore penale) per le ragioni che qui di seguito si espongono.

L'interessata è stata nominata uditore giudiziario con d.m. 24.2.1997.

Ad essa, pertanto, non si estende la disciplina sopravvenuta del nuovo regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui alla delibera di *Plenum* dell'11.6.1998, riversata nel d.P.R. 17 luglio 1998 (pubblicato su G.U. del 24.7.1998) e che trova esclusiva applicazione (art. 16, comma 2) soltanto a decorrere dal tirocinio degli uditori vincitori del concorso indetto con d.m. 16.1.1997.

Gli artt. 13, 14 e 15 del recentissimo d.P.R. 17.7.1998 prevedono espressamente la possibilità per il Consiglio superiore di valutare, all'esito del tirocinio mirato, l'uditore con possibilità "*...di disporre che il tirocinio mirato prosegua per uno o più periodi... stabilendo le modalità idonee al miglior completamento della formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità*" (art.15).

Nel caso in esame, peraltro, il regime normativo da considerare ed applicare è quello previgente e risalente al d.P.R. 11.1.1988, n. 116 (v. art. 16 del d.P.R. 17.7.1998).

Ciò detto, va ricordato, in termini generali, che il tirocinio costituisce il periodo iniziale di formazione, al termine del quale vengono attribuite le funzioni giurisdizionali agli uditori riconosciuti idonei dal CSM.

Segnatamente, il tirocinio ordinario è connotato dal rapido transito dell'uditore nei diversi uffici giudiziari, in modo da permettergli un primo approccio di orientamento con tutte le funzioni giudiziarie; il tirocinio mirato si concreta, invece, nella frequentazione del tipo di ufficio giudiziario identico a quello in cui l'uditore, dichiarato idoneo, sia stato assegnato.

Orbene, gli artt. 2 e ss. del citato d.P.r. n.116/1988 regolamentano la durata (per complessivi 15 mesi), lo scopo e l'articolazione interna in fasi, rispettivamente, del tirocinio generico e del tirocinio mirato.

Ai fini che qui rilevano, l'art. 17, 1 comma del d.P.R. n. 116 cit. stabilisce che durante la fase conclusiva del tirocinio mirato la Commissione uditori, istituita presso ogni Consiglio giudiziario (C.G.), ricevuta la relazione del magistrato collaboratore su ogni uditore, la trasmette al C.G. per il parere di cui all'art. 129 O.G.; a sua volta il 3 comma dello stesso art. 17 prevede che il Consiglio superiore, all'esito di attività istruttoria di Commissione, conferisca le funzioni agli uditori.

E' di tutta evidenza che nel disegno originario il conferimento delle funzioni era previsto all'esito del tirocinio mirato; la prassi invalsa di conferire, invece, le funzioni al termine del tirocinio generico ha risposto alla necessità di anticipare al massimo i tempi per l'avvio degli uditori nelle sedi di prima destinazione.

E per il vero, la durata complessiva del tirocinio è stata fissata dal d.P.R. n.116/1988 in quindici mesi, escluso il periodo feriale, ma dalla lettura delle recenti circolari, predisposte dal CSM per ogni concorso, è facile rilevare come la durata del tirocinio sia stata generalmente ridotta a dodici mesi (comprensivi del periodo feriale).

*Scrimen* indefettibile in materia è, comunque, quello della sovranità del CSM che sovrintende al processo (e, quindi, al piano) di formazione degli uditori (v. art. 1 del d.P.R. n. 116/1988)

Da quanto sopra esposto, ne deriverebbe che il Consiglio superiore, al di là delle prassi adottate, conserva il potere *ex art. 17* d.P.R. n. 116/1988 di conferire le funzioni giurisdizionali agli uditori all'esito dell'intero periodo di tirocinio (ivi compreso quello mirato).

Nel caso in esame, peraltro - a meno di non volere drasticamente esplicitare i poteri di autotutela con riferimento all'eventuale modifica della delibera di *Plenum* del 29.4.1998 (nella parte in cui la dottoressa ..... è stata ritenuta idonea all'esercizio delle funzioni) - il CSM, ritenendo che il piano di formazione dell'uditore sia nella attualità insufficiente, bene potrebbe decidere di prorogare il periodo di tirocinio mirato per il settore penale, ad integrazione della delibera del 29.4.1998, ferme restando, allo stato, la dichiarazione di idoneità della dottoressa ..... all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e la sede di prima destinazione a lei assegnata (Pretura circondariale di Foggia).

Si consideri, inoltre che il vigente art. 129 Ord. giud. stabilisce che il tirocinio degli uditori debba avere una durata di almeno due anni e che il d.P.R. n. 116/1988 è sostanzialmente un regolamento di attuazione, sicchè con riferimento alla durata massima del tirocinio, per giustificare normativamente la eventuale proroga del tirocinio mirato della dottoressa ..... per il settore penale, bene si potrebbe richiamare la menzionata norma di ordinamento giudiziario.

Non si può sottacere che una simile determinazione, motivata in termini di completamento del piano di formazione della dottoressa ....., potrebbe prevenire possibili contenziosi, promossi dall'interessata, laddove questa ritenesse illegittimo il ritiro della delibera che la dichiarava idonea all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'accoglimento di tale opzione - con conseguente ritardata immissione in possesso nell'ufficio di prima destinazione dell'uditore - non pregiudicherebbe, peraltro, la dottoressa .....

in prosieguo di carriera, in quanto ai sensi dell'art.1 l. 2.4.1979, n. 79 la nomina a magistrato di tribunale retroagirebbe, comunque, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore, previo l'effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali per non meno di un anno.

### **3. Conclusioni.**

Alla richiesta di parere urgente formulata dalla Quarta Commissione, si può conclusivamente rispondere, in relazione alla posizione della dottoressa ....., nei termini seguenti.

Il CSM, sulla base del parere espresso il 23.10.1998 dal Consiglio giudiziario di Roma, potrebbe, a norma dell'art. 129 ord. giud., nella sua discrezionalità, ritenere che il piano di formazione dell'uditore sia, nell'attualità, insufficiente od incompleto e decidere di prorogare per un semestre (o nella misura altrimenti ritenuta congrua) il periodo di tirocinio mirato per il settore penale.

Sul piano procedurale, tale opzione potrebbe essere esercitata mediante l'adozione di nuova delibera, integrativa della precedente delibera del 29.4.1998, ferme restando, allo stato, la dichiarazione di idoneità della dottoressa ..... all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e la sede di prima destinazione a lei assegnata (Pretura circondariale di Foggia).